

Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari

cod. fisc. 97011390586

Via Tronto n. 2 c/o Ministero della Giustizia
00198 Roma – Tel. 06/68801848 – cel 375/8269556
e-mail: info@cassamutuacancellieri.it pec: cassacancellieri@postecert.it
www.cassamutuacancellieri.it

Ai Consigli Distrettuali
e a tutti i soci

Prot.n. 300/24

L'articolo 1, comma 812, della legge di bilancio, approvata in via definitiva dal Senato il 28 dicembre ultimo scorso, reca disposizioni in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla Cassa Mutua Cancellieri.

Nel dettaglio, il comma 812, così come introdotto in sede di approvazione dalla Camera, a seguito di un emendamento governativo voluto dal Ministero della Giustizia, modificando integralmente l'originaria previsione contenuta nell'articolo 105, del disegno di legge di bilancio, abroga l'articolo 289 del Testo Unico Spese di Giustizia DPR 115 del 2002, che regolava la devoluzione in favore della Cassa Mutua Cancellieri di una percentuale pari allo 0,9 dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali civili e penali nonché alle pene pecuniarie.

L'iniziativa ministeriale è in contrasto con la recente sentenza del Tribunale di Roma n. 17795/2023 che ha condannato il Ministero a versare alla Cassa l'integrazione del contributo di cui all'articolo 289 per gli anni dal 2012 al 2018.

Nel contesto attuale, quindi, la suddetta norma della legge di bilancio appare una norma punitiva nei confronti dei soci della Cassa, ossia dei direttori del Ministero, colpevoli di aver chiesto e ottenuto il riconoscimento della corretta quantificazione del contributo spettante.

Il Consiglio esprime il suo forte dissenso riguardo al merito e al metodo.

Atteso che lo 0,9% è l'unica fonte di finanziamento della Cassa, oltre all'auto tassazione dei soci, l'abrogazione di tale finanziamento pregiudicherà il buon funzionamento dell'Ente che non potrà più assicurare le prestazioni previste dalla legge istitutiva e dal Regolamento, quali quelle previdenziali e mutualistiche.

La soppressione *tout court* dello 0,9%, senza che sia prevista altra forma di contributo, comporta di fatto lo svuotamento della *ratio* della normativa prevista per tale Ente mutualistico, la lesione dei diritti quesiti dei soci, la violazione del principio di equità.

Infatti, occorre innanzi tutto evidenziare che la norma citata, surrettiziamente introdotta con la legge di bilancio, non può essere retroattiva, e deve pertanto essere garantito lo 0,9% dagli anni 2019 a 2024 compresi, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza di cui sopra. Con l'abrogazione dell'articolo 289 del Testo Unico Spese di Giustizia, inoltre, viene lesa grandemente la parità di trattamento tra i soci, per cui, quelli venuti a cessare dal 2025 avranno, per esempio, una liquidazione di fine rapporto di gran lunga inferiore, a parità di contributi obbligatori previsti sullo stipendio.

Il Consiglio Centrale, pertanto, si riserva di assumere tutte le iniziative necessarie a tutela dei soci, ricordando che ha presentato ai vertici ministeriali proposte di riforma della normativa, rimaste inascoltate.



LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Merendino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marta Merendino".

Roma, 30 dicembre 2024